

L.R. 6/2003, art. 5 - Edilizia agevolata

CONCESSIONE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO (artt. 18 e 20 del regolamento)

BANCA MEDIO CREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. - via Aquileia, 1 UDINE

VISTA la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.;

VISTA la domanda di contributo n. 49.274 presentata da FUMIS TANIA in data 10/12/2015;

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo;

VISTI:

- l'atto con il quale è stata acquisita la piena proprietà dell'immobile oggetto d'agevolazione da parte del predetto richiedente;
- la dichiarazione relativa all'insussistenza tra il beneficiario e l'alienante di rapporti giuridici di società, di amministratori, di soci, ovvero di coniugio, di parentela o di affinità sino al secondo grado;
- la documentazione idonea a dimostrare l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile;
- la planimetria dell'alloggio;
- la documentazione attestante il ricorso ad operazione creditizia per il finanziamento dell'iniziativa;
- l'attestazione riferita alla prestazione energetica dell'alloggio di cui al decreto legislativo 192/2005;

CONSIDERATO che la maggiorazione di cui all'art.7, 2° comma, lett. e), del richiamato Regolamento (famiglie in stato di bisogno), richiesta con la predetta domanda, è concedibile ai richiedenti facenti parte di un nucleo familiare con una situazione economica (ISEE) non superiore a 9.900,00 euro se formata da un solo soggetto ovvero non superiore a 11.600,00 euro se composta da due o più soggetti;

ACCERTATO che il richiedente ha dichiarato di essere intenzionato a costituire un nuovo nucleo familiare, diverso rispetto a quello dichiarato in sede di presentazione della domanda e considerato per determinare il valore dell'ISEE;

CONSIDERATO che la richiamata maggiorazione, come previsto dal 1° comma dello stesso art.7, è concessa a favore del richiedente in condizione di debolezza sociale ed economica ed è riconoscibile unicamente nel caso in cui il nucleo familiare continui a sussistere come proprio del richiedente in quanto la condizione di debolezza si riferisce proprio a quel nucleo;

RITENUTA non spettante, per le motivazioni sopra esposte, la predetta maggiorazione richiesta;

CONSIDERATO che non sono intervenute controdeduzioni alla nota della scrivente prot. n.1312 di data 8.10.2018;

ACCERTATA la corrispondenza della documentazione presentata alla normativa vigente nel settore;

CONCEDE E DETERMINA



a favore di FUMIS TANIA - data di nascita: 12/09/1990 - , il contributo di complessivi euro 16.000,00 (di cui annui euro 1.600,00 per dieci anni ed euro 0,00 a titolo di una tantum) per acquisto di un alloggio sito in Comune di GRADISCA D'ISONZO VIA AQUILEIA 77, distinto al catasto con particella catastale n. 466/2 sub.5 E 10, del foglio n.A/16.

AVVERTE

che il beneficiario dei contributi in argomento deve osservare gli obblighi di cui all'articolo 15 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, ed all'articolo 22 del regolamento, ovvero trasferire la residenza nell'alloggio entro 270 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e altresì risiedere nell'alloggio, non locarlo, non alienarlo né effettuare interventi che comportino una riduzione della sua superficie per tutta la durata del rapporto contributivo. Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la decadenza con effetto retroattivo ovvero la revoca del contributo dal momento del verificarsi dell'inosservanza ai sensi dell'articolo 23 del regolamento.

L'erogazione dei contributi o delle quote annuali è subordinata alle disponibilità finanziarie messe a disposizione di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. con i flussi di cassa derivanti dai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e di crescita per l'esercizio finanziario di riferimento.

Udine, 17/05/2019

BANCA MEDIO CREDITO  
del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

aa/Tom/Tom

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000

Responsabile del procedimento: Mauro Tion

Responsabile dell'istruttoria: Albertino Anzil

Qualora si postuli la lesione di un interesse legittimo, avverso il presente atto è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal suo ricevimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine. Qualora si postuli invece la lesione di un diritto soggettivo, avverso il presente atto sarà possibile adire nel termine ordinario di prescrizione l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

